



Ministero della Salute

DECRETO 23 settembre 2004

Attuazione della direttiva 2003/101/CE del 3 novembre 2003 della Commissione europea, per quanto concerne la classificazione ed i valori di soglia di alcune sostanze soggette a controllo, con sostituzione degli allegati I e III al testo unico delle leggi sulla disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dal decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 258, recante il recepimento della direttiva 92/109/CEE relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 92/109/CEE del Consiglio del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope), come modificato dal decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 258, che recepisce la suddetta direttiva, con particolare riguardo ai relativi allegati I e III, riferiti, rispettivamente, alle «sostanze classificate» e alla «documentazione ed etichettatura»;

Visto il regolamento (CE) n. 1485/96 della Commissione del 26 luglio 1996, recante modalita' di applicazione della direttiva 92/109/CEE anzidetta, riguardo alle dichiarazioni dell'acquirente circa l'uso specifico di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;

Visto il regolamento (CE) n. 1533/2000 del 13 luglio 2000 della Commissione europea, che modifica il regolamento (CE) n. 1485/96 sopracitato;

Vista la direttiva 2003/101/CE del 3 novembre 2003 della Commissione europea, che sostituisce gli allegati I e III dell'anzidetta direttiva 92/109/CEE, per quanto concerne la classificazione ed i valori soglia di alcune sostanze soggette a controllo;

Visto in particolare l'articolo 70, comma 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, in base al quale gli allegati a tale testo unico possono essere modificati con decreto del Ministro della sanita' (ora della salute), in conformita' a nuove disposizioni di modifica della disciplina comunitaria;

Decreta:

Articolo 1.

L'allegato I e l'allegato III al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni sono sostituiti, rispettivamente, dai corrispondenti testi allegati al presente decreto.

Articolo 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2004

Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 179

ALLEGATO I
SOSTANZE CLASSIFICATE

CATEGORIA 1

Sostanza	Denominazione NC (se diversa)	Codice NC ⁽¹⁾	N.Cas ⁽²⁾
1-fenil-2-propanone	Fenilacetone	2914 31 00	103-79-7
Acido N-acetil-antranilico	Acido 2-acetamidobenzoico	2924 23 00	89-52-1
Isosafrolo (<i>cis</i> + <i>trans</i>)		2932 91 00	120-58-1
3,4-metilendioossifenilpropan-2-one	1-(1,3-benzodiossol-5-yl)propan-2-one	2932 92 00	4676-39-5
Piperonale		2932 93 00	120-57-0
Safrolo		2932 94 00	94-59-7
Efedrina		2939 41 00	299-42-3
Pseudoefedrina		2939 42 00	90-82-4
Norefedrina		ex 2939 49 00	14838-15-4
Ergometrina		2939 61 00	60-79-7
Ergotamina		2939 62 00	113-15-5
Acido lisergico		2939 63 00	82-58-6
Le forme stereoisomeriche delle sostanze elencate nella presente categoria che non siano catina ⁽³⁾ , ove l'esistenza di tali forme sia possibile.			
I sali delle sostanze elencate nella presente categoria ove l'esistenza di tali sali sia possibile, e che non siano sali di catina.			

CATEGORIA 2

Sostanza	Denominazione NC (se diversa)	Codice NC ⁽¹⁾	N.Cas ⁽²⁾
Anidride acetica		2915 24 00	108-24-7
Acido fenilacetico		2916 34 00	103-82-2
Acido antranilico		2922 43 00	118-92-3
Piperidina		2933 32 00	110-89-4
Permanganato di potassio		2841 61 00	7722-64-7
I sali delle sostanze elencate nella presente categoria ove l'esistenza di tali sali sia possibile.			

CATEGORIA 3

Sostanza	Denominazione NC (se diversa)	Codice NC ⁽¹⁾	N.Cas ⁽²⁾
Acido cloridrico	Cloruro di idrogeno	2806 10 00	7647-01-0
Acido solforico		2807 00 10	7664-93-9
Toluene		2902 30 00	108-88-3
Etere etilico	Etere dietilico	2909 11 00	60-29-7
Acetone		2914 11 00	67-64-1
Metiletilchetone	Butanone	2914 12 00	78-93-3
I sali delle sostanze elencate nella presente categoria ove l'esistenza di tali sali sia possibile.			

⁽¹⁾ GU L 290 del 28.10.2002, pag.1.

⁽²⁾ I numeri CAS sono i "Chemical Abstracts Service Registry Number" che è un identificativo numerico unico specifico per ogni sostanza e per ogni struttura. Il numero CAS è specifico per ogni isomero e per ogni sale di isomero. Si intende che il numero CAS per i sali delle sostanze sopra indicate sarà diverso da quelli riportati.

⁽³⁾ Detta anche (+)-norpseudoefedrina, codice NC 2939 43 00, numero CAS 492-39-7.

ALLEGATO III

DOCUMENTAZIONE ED ETICHETTATURA

1.1 I documenti commerciali quali fatture, manifesti di carico, documenti amministrativi, documenti di trasporto e altri documenti di spedizione devono contenere informazioni sufficienti che consentano di identificare con certezza quanto segue:

- il nome della sostanza classificata e l'appartenenza alla categoria;
- il quantitativo ed il peso della sostanza classificata e, qualora essa sia costituita da un miscuglio, il quantitativo ed il peso del miscuglio, nonché il quantitativo e il peso percentuale della o delle sostanze indicate nella categoria 1 e 2 dell'allegato I, contenute nel miscuglio;
- il nome e l'indirizzo del fornitore, del distributore e del destinatario.

1.2 La documentazione deve comprendere una dichiarazione dell'acquirente in cui è indicato l'impiego specifico delle sostanze, in conformità e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n.1485/96 come modificato dal regolamento (CE) n.1533/2000.

2 Dagli obblighi di cui ai precedenti punti 1.1, 1.2, sono escluse le transazioni relative alle sostanze di cui alla categoria 2 dell'allegato I qualora i quantitativi non superino quelli sottoindicati:

Sostanza	Soglia
Anidride acetica	100 l
Permanganato di potassio	100 kg
Acido antranilico e suoi sali	1 kg
Acido fenilacetico e suoi sali	1 kg
Piperidina e suoi sali	0,5 kg

3. Gli operatori sono tenuti ad apporre etichette sulle sostanze di cui alle categorie 1 e 2 dell'allegato I prima della loro immissione in commercio. Le etichette devono contenere il nome di tali sostanze quale figura nell'allegato I. Gli operatori possono apporre, in aggiunta, le loro etichette abituali.

4. Gli operatori devono conservare la documentazione necessaria concernente la loro attività al fine di comprovare l'osservanza degli obblighi al punto 1.

5. La documentazione di cui ai punti 1 e 4 deve essere conservata per un periodo non inferiore a tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale si sono svolte le operazioni specificate al punto 1, ed essere messa immediatamente a disposizione per un eventuale controllo, a richiesta delle autorità competenti.